



Città di Maranello



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI MARANELLO (MO)

UBICAZIONE INTERVENTO:

Via Cappella

FOGLIO:

19

MAPPALE:

776

SUBALTERNO:

--

COMMESSA:

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE E PERTINENZE SITO IN VIA
CAPPELLA IN GESTIONE AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

**M5C2 - MISSIONE 5: Inclusione e Coesione - INVESTIMENTO 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, nell'ambito del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR)
FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU**

CUP F57H21001250001

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

PROGETTAZIONE PRELIMINARE-
DEFINITIVA-ESECUTIVA
(UNICO LIVELLO)

PROGETTISTA:

Ing. Paola Giordano
Iscritto all' Ordine degli Ingegneri
Provincia di Modena al n. 3221/A
via Vittorio Veneto, 9 - 41053 Maranello(Mo)

COMMITTENTE:

COMUNE DI MARANELLO (MO)
piazza Libertà,33 - 41053 - Maranello MO

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE:

Dott. Arch. Maicol Cavani

REVISIONE:

n° 1

CODICE:

R.1.03

ELABORATO:

**RELAZIONE DNSH - DO NO
SIGNIFICANT HARM**

DISEGNATO:

SCALA:

DATA:

Dicembre 2022

VINCOLI DNSH

SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici

La Tassonomia europea e il principio Do No Significant Harm (DNSH)

Nel contesto del **Piano di azione per finanziare la crescita sostenibile** pubblicato dalla Commissione Europea l'8 marzo 2018, si inserisce la **Tassonomia UE**, per una classificazione uniforme delle **attività sostenibili**. La sostenibilità è declinata intorno a **6 obiettivi ambientali**. Nel giugno 2020 è stato pubblicato il **Regolamento della tassonomia** (Regolamento UE2020/852) e successivamente sono stati integrati degli allegati che riportano i parametri per valutare se le diverse attività economiche **contribuiscano in modo sostanziale** alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi ad uno degli altri obiettivi.

Scopo della Tassonomia è:

- Definire un linguaggio scientificamente applicabile in tutta l'UE per la sostenibilità delle attività e degli investimenti, evitando il greenwashing.
- Rimuovere gli ostacoli del mercato interno Europeo rispetto ai processi di due diligence sugli investimenti e alla raccolta dei fondi per i progetti sostenibili in modo che possa essere incoraggiata la loro realizzazione.
- Essere una base per altri testi importanti, parte del Progetto Europeo: Green bond Standard, EU Ecolabel per i prodotti finanziari, NFRD, Principio DNSH.

PREMESSA

Il presente progetto esecutivo riguarda lavori di ristrutturazione con demolizione e costruzione di un edificio adibito a ricovero attrezzi con annessa pertinenza destinato a fini sociali.

L'intervento inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" nell'ambito del PNRR e finanziato con le risorse dell'Unione Europea, classificato in Regime 2, prevede di dichiarare e gestire il principio ambientale di non arrecare un danno significativo "Do No Significant Harm" (DNSH). Operativamente dovendo rispettare i criteri dei CAM ambientali, i requisiti sui materiali e sulle prestazioni e sulla cantierizzazione, sono già attuati con le scelte progettuali, rispettando i principi del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili

1. MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Elementi di verifica ex ante

Requisito da rispettare : l'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Il requisito non è applicabile in quanto trattasi di edificio adibito a deposito attrezzi agricoli con annesso servizio igienico dotato di solo boiler elettrico per produzione acqua calda sanitaria, come tale non è riscaldato in alcun modo pertanto di fatto il fabbisogno di energia primaria risulta essere sempre nullo e non vi è obbligo di redigere l'Attestato di Prestazione Energetica e una relazione tecnica di contenimento dei consumi energetici.

Elementi di verifica ex post

È fatto d'obbligo per il DL e la Stazione Appaltante farsi consegnare le dichiarazioni di conformità dell'impianto idrico-sanitario e dell'impianto elettrico.

Risultando un edificio classificato come "deposito attrezzi" sia prima dell'intervento che dopo la demolizione e ricostruzione, senza impianto di riscaldamento né prima né dopo, di fatto il fabbisogno di energia primaria risulta essere sempre nullo e non vi è obbligo di redigere l'Attestato di Prestazione Energetica.

L'edificio in esame, nel suo complesso, rientra nella categoria di destinazione d'uso C02 – 04- Magazzini e locali di deposito, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR n. 412/93 e rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai sensi dell'Allegato 1 ed ai fini dell'art. 5 comma 15 del DPR n. 412/93.

2. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I rischi presi in considerazione nell'analisi di adattamento ai cambiamenti climatici sono quelli elencati nella Tabella della Sezione II dell'Appendice A del Delegated Act che integra il Regolamento UE 2020/852, fissando i criteri di vaglio tecnico.

	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
Cronici	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongelo del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	

Acuti	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

Elementi di verifica ex ante

L'intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un edificio destinato a deposito attrezzi realizzato in XLAM, si ritiene possa considerarsi tale da non pregiudicare la salute dell'ambiente in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

L'area di intervento ricade in prossimità della frazione di Gorzano ed il cantiere non ubicato in settori concretamente e potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi, quali frane o smottamenti, o in aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione (si veda elaborati grafici A.1.00.a – INQUADRAMENTO URBANISTICO – riferimento al PSC e A.1.00.b – INQUADRAMENTO URBANISTICO – riferimento al PTCP). Si può omettere lo studio relativo al rischio idraulico in quanto l'area di cantiere risulta essere esterna ben oltre fuori la fascia di rispetto della zona esondabile.

Gli scavi per la realizzazione della nuova platea di fondazione arrivano ad una modesta profondità di circa 50 cm e non hanno alcuna influenza sulle falde, né sul sottosuolo profondo. Come da Relazione Geologica, allegata al presente progetto, a seguito di indagini geognostiche penetrometriche, raggiunte la profondità di 9 m, non è stata rilevata la presenza di acqua e/o falda libera superficiale.

Elementi di verifica ex post

Nel caso specifico la vulnerabilità bassa ai fattori di rischio non comporta l'adozione di interventi di mitigazione di tale rischio.

3. USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE

Il vincolo prevede che qualora siano installate nuove utenze idriche, gli interventi debbano garantire il risparmio idrico, con l'adozione delle indicazioni dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione di lavori di interventi edilizi" approvato con DM 23 giugno 2022 n.256 .

Elementi di verifica ex ante

Nella fase progettuale sono stati considerati l'impiego di dispositivi in grado di garantire il rispetto degli standard internazionali di prodotto per quanto riguarda la rubinetteria del servizio igienico, inoltre è previsto un sistema di accumulo di acqua piovana, tramite cisterna fuori terra, dotato di rubinetto erogatore per utilizzo a fini di integrazione idrica degli orti urbani al bisogno prima di attingere dalla rete pubblica.

Gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico delle utenze tramite rispetto dei relativi CAM e tramite l'utilizzo di specifica rubinetteria secondo standard internazionali.

- EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";
- EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10";
- EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) – Specifiche tecniche generali";
- EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";
- EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";
- EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali", che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;
- EN 1287 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali";
- EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica"

Elementi di verifica ex post

L'appaltatore sarà tenuto a consegnare alla Stazione appaltante tutte le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

4. ECONOMIA CIRCOLARE

Il vincolo DNSH prevede che si dimostri che **almeno il 70%**, calcolato rispetto al loro peso totale, **dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi** (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/52/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupera materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Pertanto oltre all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, relativo ai requisiti di Disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti.

Elementi di verifica ex ante

E' stato redatto in fase progettuale, presente come documento R.1.04 Piano di Gestione dei Rifiuti. Si precisa che è a carico dell'appaltatore, come indicato all'art 58 bis e 62 del Capitolato Speciale d'Appalto, la gestione delle Terre e Rocce da scavo, secondo quanto indicato nel DPRn.120 del 13/06/2017

Elementi di verifica ex post

Nel Capitolato speciale di appalto, al capitolo viene richiesta all'impresa appaltatrice, a fine lavori, la **redazione di una relazione contenente tutti i prodotti andati a recupero da cui emerge la destinazione ad una operazione "R"**. La non consegna del sopracitato documento alla Direzione Lavori, comporterà, come indicato all'articolo 58 ter del CSA, il mancato pagamento all'impresa aggiudicataria del saldo finale. Tale relazione verrà consegnata alla Direzione Lavori.

Il cantiere in oggetto rientra tra i cantieri di piccole dimensioni di cui al DPR 120/2017ss.mm.ii., art. 2 c.1 lettera t), quindi con scavi inferiori a 6.000 metri cubi.

5. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Questo aspetto dei vincoli DNSH, coinvolge:

- a) I materiali in ingresso: l'impresa appaltatrice dovrà fornire le **schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate**, inoltre non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorized List" presente nel regolamento REACH.
- b) La gestione ambientale del cantiere: se previsto dalle normative regionali o nazionali dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC).
- c) Censimento dei materiali fibrosi, quali amianto o FAV: prescrive che prima dell'inizio dei lavori, venga effettuata una accurata indagine in ordine al ritrovamento di amianto e per l'identificazione di altri materiali contenuti sostanze contaminanti.
- d) Valutazione rischio Radon: l'intervento in oggetto non interessa locali a rischio, pertanto non risulta necessaria.

Elementi di verifica ex ante

Attività da svolgere in fase progettuale

Piano Ambientale di Caratterizzazione (PAC)

Il piano ambientale di caratterizzazione non viene redatto, relativamente a questo progetto, in quanto nella regione Emilia Romagna non vi è obbligo della sua stesura, vista anche la modesta entità dei lavori in appalto.

Requisiti di caratterizzazione del sito

In riferimento dal D.M. 471/99 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni", sostituito dal D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", non dovendo operare all'interno di un sito contaminato, non è necessaria la caratterizzazione del sito stesso. Ciò anche in relazione alla modesta entità dei lavori di scavo che verranno svolti.

Gestione materiali


Il regolamento REACH stabilisce le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli che derivano da esse. È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria, come indicato nel capitolo 58 bis del CSA, che tutti i componenti, prodotti e materiali che vengono introdotti all'interno del cantiere, non contengano sostanze inquinanti di cui all' "Authorization List" presente nel regolamento REACH. Nel CSA è introdotta la possibilità che il Direttore Lavori sospenda le attività nel caso in cui l'impresa non consegna tutte le schede dei materiali in ingresso.

Emissioni in atmosfera



Per il contenimento delle emissioni in atmosfera nelle aree di cantiere in funzione dei mezzi utilizzati, è fatto obbligo che tutti i mezzi impiegati nel cantiere abbiano caratteristiche rispondenti ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente e che gli stessi siano sottoposti a una puntuale e accorta manutenzione.

Emissioni sonora

La zona oggetto di intervento, individuato nell'ovale rosso, è in classe 3 come si evince dall'estratto della Tavola 2 di progetto – Classificazione acustica del Territorio Comunale



Valori limite di emissione
Leq in dB(A) (art.2) DPCM 14 novembre 1997

stato di fatto	progetto	classe	diurno	notturno
		I	45	35
		II	50	40
		III	55	45
		IV	60	50
		V	65	55
		VI	65	60

Valori limite di immissione
Leq in dB(A) (art.3) DPCM 14 novembre 1997

stato di fatto	progetto	classe	diurno	notturno
		I	50	40
		II	55	45
		III	60	50
		IV	65	55
		V	70	60
		VI	70	70

Valori di qualità
Leq in dB(A) (art.7) DPCM 14 novembre 1997

stato di fatto	progetto	classe	diurno	notturno
		I	47	37
		II	52	42
		III	57	47
		IV	62	52
		V	67	57
		VI	70	70

Si riporta lo stralcio dal Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Maranello per le attività rumorose temporanee:

Cantieri temporanei o mobili edili

5- Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. All'interno dei cantieri devono inoltre essere utilizzati tutti gli

accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico. Fino alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

6- L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Le lavorazioni disturbanti (quali escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi (quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

7. CANTIERI ESTERNI

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Elementi di verifica ex post

- L'impresa deve presentare le schede tecniche dei materiali utilizzati al DL il quale deve verificare l'assenza di materiali pericolosi e dare l'avvallo all'uso in cantiere; La DL procederà quindi alla verifica della scheda del materiale, verificando l'assenza di componenti pericolosi in relazione all'"Authorization List" presente nel regolamento REACH. La Direzione Lavori avrà l'obbligo di sospendere i lavori nel caso non vi sia scheda di prodotto utilizzato che ne certifichi la non pericolosità.
- Emissioni sonore Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice deve fornire alla Direzione Lavori evidenza dell'ottenimento della deroga relativa alle emissioni sonore qualora le lavorazioni vengano effettuate fuori dagli orari di lavoro consentite, fatto salvo la verifica di eventuali mezzi meno inquinanti acusticamente tali da non richiedere la deroga al rumore.

6. PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA' E DEGLI ECOSISTEMI

Un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l'intervento interessi almeno 1000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici, dovrà essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Sarà pertanto necessario acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione

equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale. Questo vincolo può ritenersi verificato rispettando il criterio dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativo ai prodotti legnosi (2.5.6).

Elementi di verifica ex ante

Il progetto prevede l'installazione di una struttura in XLAM, serramenti esterni ed interni in legno pertanto si prevede consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo).

Elementi di verifica ex post

Il progetto prevede l'installazione di una struttura in XLAM, serramenti esterni ed interni in legno pertanto viene richiesta all'impresa l'Appaltatrice la consegna di certificazioni: schede tecniche del materiale ligneo impiegato, FSC/PECF o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento, certificazioni per i manufatti in legno da recupero. La mancata consegna dei sopraelencati certificati alla Direzione Lavori comporterà, come indicato all'art. 58 ter del CSA, il mancato pagamento all'impresa aggiudicataria del saldo finale

Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: •estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle ¹ ; •attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ² ; •attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico ⁴	Sì	
	2	Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica?	Non applicabile	L'edificio non sarà dotato di impianto di climatizzazione. È previsto un impianto di illuminazione a Led. La relazione tecnica esamina la struttura portante in XLAM.
	3	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida riportate all'appendice 1 della Guida Operativa?	Non applicabile	L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti
	Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1			
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		
	Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8,e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.			
	4	E' stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?	Sì	
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?	Sì	Elaborato R.1.04 - Piano Gestione Rifiuti
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?	Sì	Elaborato R.1.04 - Piano Gestione Rifiuti
	7	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?	Sì	
	8	E' presente un piano ambientale di cantierizzazione?	Non applicabile	Non necessario in Emilia Romagna
	9	E' stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?	Sì	Si desume dal Computo Metrico Estimativo
	10	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica?	Non applicabile	L'intervento risulta esterno a tali aree
	11	Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata volta la verifica preliminare, mediante censimento flora-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?	Non applicabile	L'intervento risulta esterno a tali aree
	12	Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	Non applicabile	L'intervento risulta esterno a tali aree
	13	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?	Non applicabile	L'intervento risulta esterno a tali aree
Ex-post	14	E' disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero.		
	15	Se pertinente, sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?		
	Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 16, 17, 18, 19, e 20. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post			
	16	Sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?		
	17	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		
	18	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?		
	19	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?		
	20	Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?		

	21	Se pertinente, è disponibile l'indicazione dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA?		
--	----	--	--	--

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.